CAMERA DEI DEPUTATI N. 2308

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARZI FERNANDO, ZACCAGNINI, ALBA, ALESSANDRINI, AMATUCCI, AMODIO, ANTONIOZZI, ARMANI, AZZARO, BALDI, BARBERI, BARBI, BASSI, BERSANI, BERTÈ, BIAGGI NULLO, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, BIASUTTI, BIMA, BISANTIS, BONAITI, BONTADE MARGHERITA, BORGHI, BORRA, BOSISIO, BOVA, BRESSANI, BUFFONE, BUTTÈ, BUZZI, CAIAZZA, CALVETTI, CANESTRARI, CARRA, CASTELLI, CASTELLUCCI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CAVALLARI NERINO, CAVALLARO FRANCESCO, CENGARLE, COCCO MARIA, CODACCI PISANELLI, COLASANTO, COLLEONI, COLLESELLI, CONCI ELISABETTA, COSSIGA, DAL CANTON MARIA PIA, DALL'ARMELLINA, D'AMATO, DE CAPUA, DEGAN, DEL CASTILLO, DE LEONARDIS, DE MARIA, DE PONTI, DI GIANNANTONIO, DI LEO, ELKAN, FABBRI FRANCESCO, FODERARO, FORNALE, FRACASSI, FRANCESCHINI, FRANZO, GAGLIARDI, GASCO, GHIO, GIGLIA, GIRARDIN, GITTI, GREGGI, HELFER, IMPERIALE, ISGRÒ, JOZZELLI, LAFORGIA, LATTANZIO, LONGONI, LUCCHESI, LUCIFREDI, MAROTTA MICHELE, MATTARELLI, MENGOZZI, MERENDA, MICHELI, MIOTTI CARLI AMALIA, NEGRARI, NUCCI, PALA, PATRINI, PEDINI, PICCOLI, PREARO, QUINTIERI, PUCCI ERNESTO, RADI, RAMPA, REALE GIUSEPPE, RINALDI, RIPAMONTI, RUFFINI, SABATINI, SANGALLI, SAVIO EMANUELA, SCALIA, SCARASCIA MUGNOZZA, SGARLATA, SINESIO, SPINELLI, STELLA, TAMBRONI, TANTALO, TITOMANLIO VITTORIA, TOGNI, URSO, VALIANTE, VEDOVATO, VERONESI, VIALE, VILLA, ZANIBELLI, ZUGNO

Presentata il 30 aprile 1965

Provvedimenti a favore della cooperazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La diffusione della cooperazione e soprattutto l'importanza che essa assumerà con l'attuazione del programma produttivo quinquennale dimostrano la sua insostituibile funzione propulsiva e produttiva in un sistema economico moderno, libero e proiettato ad un grande avvenire.

È sotto tale profilo che la cooperazione però deve rinnovare taluni suoi istituti e questa proposta di legge vuole appunto apportare aggiornamenti alle attuali norme che disciplinano il numero minimo dei soci, l'elevazione della percentuale degli elementi tecnici ed amministrativi che, quali soci, possono essere ammessi nelle cooperative agricole ed in quelle di lavoro, i limiti azionari e di capitale, la disciplina dei consorzi fra cooperative, l'adeguamento di benefici fiscali ai valori monetari odierni ed infine l'abolizione della norma che in caso di liquidazione prevede la devoluzione del patrimonio sociale a scopo di pubblica utilità.

Questo, perché dovendo la cooperazione correre a ben maggiore velocità, ha bisogno che i binari siano preventivamente adattati per portare tale velocità nuova: le leggi che abbiamo, attualmente sono troppo vecchie.

L'articolo 1 del disegno di legge riguarda il numero minimo dei soci e riproduce le norme di cui all'articolo 22 del decreto n. 1577,

del 1947, disponendo però che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare l'iscrizione nel Registro prefettizio anche di cooperative di consumo aventi un numero di soci inferiore a 50, quando forniscono esclusivamente particolari servizi ai propri soci.

Lo stesso articolo 1 dispone inoltre la cancellazione dal Registro prefettizio, nel caso di diminuizione del numero dei soci al di sotto dei limiti prescritti senza che sia avvenuta la reintegrazione nel termine di un anno dallo scioglimento degli Organi amministrativi.

L'articolo 2 eleva dal 4 per cento all'8 per cento la percentuale per l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nelle cooperative di produzione e lavoro e nelle cooperative agricole, percentuale che, in pratica, si è dimostrata del tutto insufficiente per poter adeguatamente affrontare i vari problemi che attendono all'attività delle cooperative.

L'articolo 3 riguarda l'aumento del valore massimo della quota o delle azioni che il socio può possedere, nonché l'aumento del valore nominale di ciascuna quota o azione.

Se si tien conto del mutato valore della moneta e della necessità di poter far concorrere in maggior misura il socio al rafforzamento del capitale e creare così la premessa indispensabile per un sia pur limitato autofinanziamento, può chiaramente dedursi la necessità di aumento dei vigenti limiti.

Infatti, l'esperienza di tutti questi anni ha dimostrato la necessità che sia elevato il valore nominale delle quote sociali o delle azioni, che ciascun socio può possedere, almeno a lire 1 milione, mentre per le cooperative di lavorazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e di lavoro gli stessi motivi consigliano l'aumento del detto valore a lire 5 milioni. Inoltre, al fine di adeguare alle misure sopra indicate i limiti del valore di ciascuna quota o azione si stabilisce che il loro valore nominale non può essere inferiore a lire 5.000 né superiore a lire 20.000.

A questo proposito può essere interessante conoscere come si regolano in materia gli altri paesi del Mercato Comune. In Francia non esistono limiti azionari per i soci di cooperative. La legge 10 settembre 1947, n. 47/1775, stabiliva soltanto in franchi 400 il valore nominale di ciascuna quota o azione. Successivamente con legge 14 dicembre 1953 detto valore nominale è stato fissato in misura non inferiore a 10 nuovi franchi, né superiore a 50 nuovi franchi. In Olanda non esistono limiti azionari. La vigente legge olandese del 28 maggio 1925, detta soltanto norme di carattere generale, e lascia libere le cooperative di darsi l'organizzazione interna che meglio risponde alle loro particolari necessità. In Germania la legislazione non stabilisce alcun limite azionario e non stabilisce nemmeno alcun limite per la ripartizione degli utili. In Belgio la disciplina delle società cooperative è contenuta nel codice di commercio e nella legge 18 maggio 1873, riguardante le società commerciali che stabilisce regole generali comuni a tutte le società (in nome collettivo, in accomandita semplice, anonime, in accomandita per azioni, cooperative). Non esiste una legislazione speciale per la cooperazione. Le disposizioni che disciplinano le cooperative non prevedono alcun limite azionario al capitale posseduto dal socio.

Lo stesso articolo prevede inoltre, appunto per facilitare alle cooperative la partecipazione di persone giuridiche, l'abolizione dei limiti azionari anzi citati ne confronti di queste ultime, per le quali però resta sempre in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo 2532 del codice civile.

Gli articoli 4, 5 e 6 riguardano la disciplina dei consorzi di cooperative, dei contratti consortili tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi nonché il controllo sull'attività dei consorzi cooperativi.

L'articolo 4 sopprime il primo comma dell'articolo 16 del decreto luogotenenziale n. 1577 del 1947, che, agli effetti giuridici dell'iscrizione nello schedario generale, stabilisce che l'iscrizione stessa implica il riconoscimento giuridico dei consorzi di cooperative a carattere provinciale, nonché dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale e nazionale.

La soppressione di tale norma trova fondamento nella diversa disciplina che viene proposta per i consorzi di cooperative diversi da quelli ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

L'articolo 5 contempla l'abrogazione dell'articolo 27 del decreto n. 1577, del 1947 e la sua sostituzione con altri articoli contrassegnati con i numeri dal 27 a 27-*quater*.

Di questi: l'articolo 27 prevede la possibilità per le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle fra pescatori, di costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e ciò al fine di poter esercitare in comune attività economiche. Lo stesso ar-

ticolo indica le condizioni per la costituzione di questi consorzi e la regolamentazione dei limiti di valore delle quote di partecipazione delle società consorziate, stabilendo in proposito la sottoscrizione ed il versamento di un capitale di almeno 1 milione di lire, ad eccezione dei consorzi tra cooperative di pescatori lavoratori il di cui apporto delle cooperative a capitale sociale viene limitato nella sottoscrizione di almeno 500 mila lire e nel versamento di almeno la metà.

L'articolo 27-*bis* estende ai consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti le forme ed i limiti di valore delle quote di partecipazione delle società consorziate indicati nel precedente articolo, lasciando però inalterata la disciplina di cui alla vigente legislazione speciale richiamata nello stesso articolo.

Inoltre per tali consorzi non è stato ritenuto opportuno mantenere la disposizione relativa al numero complessivo dei soci delle 5 cooperative consorziate perché, pur disponendo la norma di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302 che le cooperative di lavoro ammissibili ai pubblici appalti, per poter ottenere l'iscrizione nei registri prefettizi, devono essere composte da non meno di 25 soci, il secondo comma dello stesso articolo consente però eccezionalmente che queste, per la particolare natura della loro attività possano essere composte da un numero di soci inferiore a 25 ma non a 9; considerando pertanto la prevedibile possibilità di un raggruppamento consortile di 5 cooperative tutte iscritte nel registro prefettizio con un numero di soci inferiore a 25, appare chiara l'abolizione della norma relativa al numero complessivo dei soci delle cooperative consorziate.

L'articolo 27-*ter* disciplina la stipulazione di contratti consortili tra società aventi la medesima attività o attività economiche connesse, per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile. In tale articolo al fine di eliminare la causa che maggiormente ostacola la costituzione di questi raggruppamenti consortili e cioè la norma di cui al primo comma dell'articolo 2615 del codice civile, è stata esplicitamente prevista l'esenzione della responsabilità verso i terzi delle persone che assumono la rappresentanza e che agiscono in nome di tali consorzi, se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

Infine, è stata prevista l'estensione ai contratti consortili delle agevolazioni tributarie vigenti in materia di bollo e registro per gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative.

Infine, l'articolo 27-*quater* attribuisce il controllo sull'attività dei consorzi di cooperative alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita nei modi e nei limiti stabiliti negli articoli 2542 e seguenti del codice civile ed in quelli contenuti nel decreto n. 1577, del 1947.

L'articolo 6 concerne norme per la iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale e indica l'obbligo della iscrizione per i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui all'articolo 27-*bis*, nonché per i consorzi di cooperative di cui agli articoli 27 e 27-*ter*.

Per questi ultimi lo stesso articolo precisa che i consorzi indicati nell'articolo 27 devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la medesima documentazione richiesta per l'iscrizione nel registro prefettizio, mentre i consorzi di cui all'articolo 27-*ter* devono presentare la documentazione indicata nello stesso articolo e la loro iscrizione nello schedario generale verrà disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il successivo articolo 7 stabilisce che i nuovi limiti di valore di ciascuna quota od azione, indicati nell'articolo 3 dello schema di provvedimento, devono trovare applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, soltanto per le cooperative di nuova costituzione, non ritenendo opportuno imporre l'adeguamento alle cooperative già esistenti. Analogamente lo stesso articolo stabilisce che i consorzi di cooperative, già costituiti alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento non sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni riguardanti la formazione del capitale sociale.

L'articolo 8 sopprime i limiti di valore per l'esenzione dall'imposta di bollo previsti per gli enti cooperativi dagli articoli 44, 45, 46 e 47 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492. La soppressione di tali limiti è da considerarsi come uno strumento di immediato rafforzamento per il conseguimento dei fini cooperativistici per i quali la società è sorta.

L'articolo 9, in considerazione del proposto aumento dei limiti azionari ed al fine di conservare gli effettivi previlegi tributari, prevede l'elevazione del limite di capitale stabilito dalla legge del registro a favore delle società cooperative in genere a lire 30 milioni, e quello delle cooperative edilizie, delle cooperative

agricole, delle cooperative di lavoro e dei consorzi di cooperative a lire 100 milioni; mentre il successivo articolo 10 precisa che i limiti di capitale e di patrimonio, previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono elevati rispettivamente a lire 40 milioni ed a lire 80 milioni.

Analogamente l'articolo 11 modifica l'articolo 152 del citato testo unico nel senso che per le cooperative ed i loro consorzi quando il capitale od il patrimonio superano rispettivamente i limiti di 40 milioni e di 80 milioni di lire, l'imposta si applica sul patrimonio eccedente i 50 milioni di lire.

L'articolo 12 propone l'esenzione dall'Ige dei contributi versati dalle cooperative per le revisioni in quanto si ritiene che la revisione stessa si manifesta nell'esercizio di una pubblica funzione disposta per legge.

L'articolo 13 che prevede la soppressione delle norme di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 1577 del 1947 risponde a fini di opportunità e di giustizia. La norma della lettera *c*) difatti prevede la devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa, dell'intero patrimonio sociale (dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati) a scopi di pubblica utilità, anziché ai soci che hanno direttamente partecipato alla sua formazione. La sua soppressione, oltre a rispondere a fini di giustizia, servirà anche a creare un più deciso interessamento dei soci alle sorti della loro società, ed una più intensa loro partecipazione all'attività sociale.

In pratica poi il disposto si è dimostrato quasi inefficace, perché a ricordo d'uomo sembra che tale applicazione benefica sia avvenuta forse una o due volte; certo però ha servito come remora ai timidi e come argomento di critica ai sabotatori della cooperazione.

L'abolizione della norma prevista dalla lettera *b*) è inoltre necessaria per poter costituire delle *riserve* di una certa entità anche nelle cooperative con la possibilità di restituirne la quota-parte al socio che è costretto a recedere dalla cooperativa; le cooperative hanno interesse avere buone *riserve* che oggi invece si fanno in misura limitata, perché i soci non possono riaverle.

L'ultimo articolo riguarda l'entrata in vigore del provvedimento che viene stabilita 60 giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Molte di queste norme sono state studiate per vario tempo anche dalla Commissione centrale per la cooperazione presso il Ministero del lavoro e sappiamo che ci sono stati vari punti di unanime incontro.

Con questa proposta si vuole accelerare i tempi e dare l'aiuto minimo, ma concreto per raggiungere cose pratiche nel vero interesse della cooperazione: speriamo pertanto vivamente di trovare il consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 22 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

(*Numero minimo dei soci delle cooperative*). — Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di due anni, trascorsi i quali il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dispone, con un suo decreto, lo scioglimento degli organi amministrativi e la nomina di un Commissario.

Il Commissario ha tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi e provvede, entro un anno dallo scioglimento, alla ricostituzione dei medesimi.

Qualora la società cooperativa persista nell'inadempimento che determinò la nomina di un Commissario, l'Autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società.

Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni.

Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25.

Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori o dei servizi che formano oggetto dell'attività sociale, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, con un numero di soci inferiore a 25, ma non a 9.

La medesima autorizzazione può essere concessa a cooperative di consumo che forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi.

Se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione scende al di sotto dei limiti sopra indicati, e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro.

ART. 2.

La percentuale degli elementi tecnici ed amministrativi, previsti dal secondo comma e dalla seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, è elevato all'8 per cento.

ART. 3.

L'articolo 24 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — (*Limiti azionari per i soci delle cooperative*). — Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire 1.000.000, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di lavorazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di lire 5.000.000.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 5.000 ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 20.000.

I limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al 3° comma dell'articolo 2532 del codice civile per le quali resta però sempre in vigore il limite massimo di 5 voti indicato del predetto articolo ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302 è soppresso.

ART. 5.

L'articolo 27 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dai seguenti articoli:

« ART. 27. — (*Consorzi di società cooperative*). — Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare il loro scopo mutualistico, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzi come società cooperative ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

a) che il numero delle società cooperative legalmente costituite non sia inferiore a 5;

b) che sia sottoscritto un capitale di almeno 1.000.000 di lire;

c) che tale capitale sociale sia interamente versato presso gli Istituti di credito autorizzati dalle vigenti disposizioni.

Per i consorzi fra cooperative di pescatori l'apporto delle cooperative consorziate al capitale sociale è illimitato alla sottoscrizione di almeno 500.000 lire ed al versamento di almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni. Ciascuna cooperativa deve avere una quota non inferiore a lire 100.000 o tante azioni il cui valore nominale non sia inferiore a tale somma.

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire 10.000 né superiore a lire 50.000 ».

ART. 27-*bis*. — (*Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti*). — I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 199,0 n. 422, dal titolo V del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15.

Ad essi si applicheranno tuttavia le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 27.

Le cooperative richiedenti sono tenute, altres, ai fini del riconoscimento del consorzio, ad esibire:

a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata, debitamente firmata dal Presidente e dai Sindaci;

b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal Presidente ».

ART. 27-*ter*. — (*Contratti consortili tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi*). — Le società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse che stipulino, ai sensi degli articoli 2602-2615 del codice civile, contratti nei quali sia prevista la costituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, debbono depositare presso lo Schedario generale della cooperazione un estratto del contratto entro 60 giorni dalla sua stipulazione, unitamente al documento comprovante

l'adempimento della formalità di cui al primo comma dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per le eventuali modificazioni del contratto.

Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 codice civile, se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni,, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli altri atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative.

ART. 27-*quater*. — (*Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi*). — I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 27 e, se con ufficio destinato a svolgere attività con terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 27-*ter*, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli 2542-2545 del codice civile dalle disposizioni della presente legge.

ART. 6.

La lettera *b*) dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, è soppressa.

La lettera *b*) del secondo comma, ed il terzo comma dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo, sono modificati come segue:

b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché i consorzi di cooperative di cui agli articoli 27 e 27-*ter*. I consorzi di cui all'articolo 27, dovranno presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la stessa documentazione richeista dall'articolo 14 per l'iscrizione nel Registro prefettizio; i consorzi di cui all'articolo 27-*ter*, dovranno presentare la documentazione ivi indicata e la loro iscrizione nello schedario generale sarà ordinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 7.

Le società cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge, non sono tenute ad adeguarsi

alle disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 3.

I consorzi di cooperative in forma di società cooperativa e quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, già costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono tenuti ad adeguarsi né alle disposizioni della lettera *b*) del secondo comma né a quelle del terzo e quarto comma dell'articolo 27 di cui al precedente articolo 5.

ART. 8.

I limiti di valore per l'esenzione dall'imposta di bollo, previsti per le cooperative dagli articoli 44, 45, 46 e 47 della tabella allegata *B* del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sono soppressi.

ART. 9.

L'articolo 65 della legge di Registro approvato con decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3269 è sostituito dal seguente:

« sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa minima, gli atti relativi alle operazioni delle banche popolari e delle società cooperative stipulati entro un decennio dalla data di costituzione finché il capitale sociale versato non superi l'importo di 30 milioni di lire. Per le cooperative edilizie, per le cooperative agricole, per le cooperative di lavoro e per i consorzi tale limite è elevato a cento milioni di lire.

ART. 10.

La lettera *a*) dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 è sostituita dalla seguente:

a) le società cooperative ed i consorzi di società cooperative quando il capitale socialwe versato non superi quaranta milioni di lire ed il patrimonio imponibile non superi ottanta milioni di lire.

ART. 11.

L'articolo 152 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

Per le cooperative e loro consorzi, quando il capitale od il patrimonio superano rispettivamente 40 milioni ed 80 milioni di lire, l'imposta si applica sul patrimonio eccedente i 50 milioni e l'aliquota sul reddito imponi-

bile determinato a norma dell'articolo 147 e dedotto il 6 per cento calcolato sul patrimonio, è ridotta al 7,50 per cento.

ART. 12.

I contributi di revisione corrisposti a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 sono esenti dall'assoggettamento dell'imposta generale sull'entrata.

ART. 13.

Le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, sono soppresse.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.